

REGOLAMENTO (CE) N. 415/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 i produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore la conversione tra un quantitativo di riferimento e l'altro può essere effettuata esclusivamente dalla competente autorità dello Stato membro.

(2) Il regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio⁽²⁾ stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3) Il regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione, del 10 ottobre 2007, recante modifica dell'allegato I del

regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda la ripartizione fra vendite dirette e consegne per la Romania e la Bulgaria⁽³⁾ ha fissato la ripartizione tra vendite dirette e consegne per questi Stati membri a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2007.

(4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5) In conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2007/2008 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2006/2007 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento supplementari.

(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 141 del 2.6.2007, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2008 (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stati membri	(tonnellate)	
	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 283 279,969	60 255,031
Bulgaria	893 688,028	85 311,972
Repubblica ceca	2 735 402,882	2 528,118
Danimarca	4 499 580,144	319,856
Germania	28 049 011,176	93 454,385
Estonia	636 070,323	10 297,677
Irlanda	5 393 711,092	2 052,908
Grecia	819 371,000	1 142,000
Spagna	6 050 995,383	65 954,617
Francia	24 132 388,327	345 767,673
Italia	10 271 286,160	258 773,840
Cipro	142 848,981	2 351,019
Lettonia	717 342,228	11 305,772
Lituania	1 631 990,068	72 848,932
Lussemburgo	271 274,000	465,000
Ungheria	1 881 124,791	108 935,209
Malta	48 698,000	0,000
Paesi Bassi	11 112 857,000	72 583,000
Austria	2 679 104,617	98 788,992
Polonia	9 211 606,546	168 536,454
Portogallo ⁽¹⁾	1 930 253,126	8 933,874
Romania	1 320 555,428	1 736 444,572
Slovenia	555 673,766	20 964,234
Slovacchia	1 029 752,282	11 035,718
Finlandia	2 424 447,811	7 384,196
Svezia	3 332 630,000	3 400,000
Regno Unito	14 619 120,370	136 526,631

⁽¹⁾ Esclusa Madera.